

Il ministero dell'Istruzione deve rivedere le proprie decisioni in ordine alla riduzione degli orari di insegnamento negli istituti tecnici e professionali, pena il commissariamento.

Questo è quanto sancito dalla **sentenza del Tar Lazio** dello scorso 5 maggio che ha accolto il ricorso in ottemperanza presentato dai legali dello Snals-Confsal.

La questione:

L'azione giudiziaria si era resa necessaria in seguito alla perdurante mancata esecuzione della sentenza 3527/2013 del Tar Lazio che aveva già annullato le disposizioni amministrative di riduzione dell'orario scolastico per le materie professionalizzanti degli istituti tecnici e professionali, in quanto adottate senza l'individuazione dei criteri di riduzione.

Si trattava nello specifico dei D.p.r. 87 e 88 del 2010 e dei decreti interministeriali 61 e 62 del 2010 con i quali, appunto, veniva attuata la riduzione dell'orario di tali istituti senza che fossero indicati i criteri alla stregua dei quali effettuare tale intervento.

Per il sindacato l'annullamento di tali disposizioni da parte dei giudici amministrativi nel 2013 avrebbe dovuto indurre il Miur a *«considerare ripristinata per il futuro anno scolastico 2014/2015 la situazione ordinamentale degli istituti tecnici e professionali antecedente all'annullamento»*.

Per il Miur, invece, come chiarito in una nota del marzo 2014, non era necessario alcun adeguamento in quanto la sentenza del Tar Lazio era intervenuta *«all'approssimarsi dell'anno scolastico 2013/2014 nel quale trova conclusione il sistema ordinamentale previgente»*, mentre per gli anni scolastici successivi il consolidamento delle riduzioni orarie degli insegnamenti sarebbe salvo perché il riordino del secondo ciclo previsto dall'articolo 64 del D.l. 112/2008 era ormai già entrato a regime.

Le motivazioni:

Il Tar non condivide la tesi del Ministero e ritiene sussistente una elusione del giudicato. I giudici sottolineano come l'obiettivo dell'annullamento dei regolamenti e dei decreti ministeriali impugnati era quello di *«stigmatizzare che le disposizioni relative alle riduzioni orarie [...] fossero state adottate seccamente e senza l'indicazione di alcun criterio e ciò comportando le ovvie ricadute in termini di dimensionamento scolastico e di riduzione dei quadri organici del personale docente ed Ata»*. Pertanto, Il Tar ribadisce l'obbligo del ministero di individuare i criteri per la riduzione e di adeguarsi alla pronuncia del 2013, nominando già il prefetto di Roma quale commissario in caso di inesecuzione di tale obbligo.

Il commento:

Soddisfatto del proprio operato e allo stesso tempo polemico nei confronti del Ministero, Marco Paolo Nigi, segretario generale dello Snals-Confsal, come si legge nel comunicato stampa del sindacato, ha così commentato la sentenza del Tar: *«Ancora una volta, nonostante una sentenza favorevole passata in giudicato, siamo stati costretti a ricorrere allo strumento giudiziario per la tutela degli insegnanti e la salvaguardia del livello qualitativo della formazione degli alunni. Il nostro impegno è stato premiato»*.